



Al Municipio XIV
Direzione Tecnica
Sede

e, p.c. All' Avvocatura Capitolina

Oggetto: Riscontro richiesta di parere della Direzione Tecnica del Municipio XIV prot. CT 43145 del 21.04.2021 (pervenuta al D.P.A.U. con prot. QI 79074 del 22.04.2021), inerente la possibilità a scelta del soggetto legittimato di presentare la SCIA (art. 22 D.P.R. 380/2001), per interventi subordinati a CILA (art. 6-bis D.P.R. 380/2001).

In riferimento al quesito posto da codesto Municipio, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Tecnica in indirizzo, chiede un parere inerente:

la possibilità a scelta del soggetto legittimato di presentare la SCIA (art. 22 D.P.R. 380/2001), per interventi subordinati a CILA (art. 6-bis D.P.R. 380/2001).

L'attuale Testo Unico per l'Edilizia (T.U.E.) – D.P.R. 380/2001, prevede esplicitamente le fattispecie in cui il soggetto legittimato può utilizzare alternativamente un regime amministrativo in luogo di un altro. Ad esempio per interventi di Ristrutturazione Edilizia pesante di cui all'art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, il soggetto legittimato può presentare una SCIA in alternativa al Permesso di Costruire (art. 23, comma 01 lett. a) del D.P.R. 380/2001), in luogo della domanda di Permesso di Costruire (art. 20 D.P.R. 380/2001). E' altresì possibile, al contrario, richiedere da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del Permesso di Costruire in luogo degli interventi realizzabili in forza del Capo III "Segnalazione Certificata di Inizio Attività".

Il regime amministrativo di tipo Comunicativo qual'è la CILA, confluito nell'art. 6-bis D.P.R. 380/2001 ad opera del D.Lgs. n. 222/2016 c.d. Decreto SCIA 2 (ex art. 6 che prevedeva sia la CIL che la CILA), prevede esplicitamente al comma 1 che per gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 (Attività Edilizia Libera – AEL, ivi compreso la comunicazione di avvio dei lavori di cui al comma 1 lett. e-bis), all'art. 10 (Permesso di Costruire - PdC) e all'art. 22 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA), sono realizzabili previa Comunicazione, che ai sensi del successivo comma 2 diviene "Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA". Codesta Direzione evidenzia come il citato art. 6-bis comma 1 dispone che gli interventi subordinati a CILA "sono realizzati" e non "debbono essere realizzati", il che non incide sulla previsione di norma, che al più avrebbe dovuto prevedere per una possibile scelta alternativa tra regimi amministrativi "possono essere realizzati".

Quanto sopra è confermato anche dalla modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, quale risultato di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 222/2016 che testualmente recita: "Le amministrazioni statali... adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare...".


La modulistica unificata in materia di procedimenti edilizi semplificati è stata oggetto di Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata del 4.05.2017, cui sono seguite l'approvazione Regionale e l'adozione da parte di quest'Amministrazione, con pubblicazione sul sito istituzionale. E' facilmente desumibile dalla citata modulistica unificata inerente la SCIA (art. 22 D.P.R. 380/2001 - mod. "B1 - SCIA"), la conseguenziale mancata previsione, in essa, di interventi subordinati a CILA di cui all'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, che devono essere presentati con la procedura di cui al relativo modulo dedicato mod. "A - CILA", con la piattaforma S.U.E.T.

Anche la citata Sentenza del TAR Campania Sez. III n. 401/2020, non viene in soccorso alla possibilità di utilizzare la SCIA in luogo della CILA, essendo riferita a casistica afferente il regime Comunicativo.

Alla luce di quanto sopra riportato, non si può che concludere, ad oggi, che tra le procedure SCIA e CILA non vi è un rapporto di possibile scelta ma di "complementarietà", come meglio chiarito nel parere n. 1784 del 4.08.2016, reso sullo schema di D.Lgs. SCIA 2, dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, nel quale viene evidenziata la differenza tra i due regimi "*...alla stregua dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto conto che nella materia edilizia il legislatore ha costruito un sistema speciale, in cui il controllo dei poteri pubblici è meno invasivo qualora le attività private non determinino un significativo impatto sul territorio, secondo un modello che potrebbe essere chiamato di semplificazione progressiva*".

Si rappresenta, per completezza d'informazione, che l'attuale Testo Unico per l'Edilizia - D.P.R. 380/2001, è in corso di revisione da parte del Tavolo Tecnico istituito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che vede nell'attuale bozza, la sua integrale stesura nel "Testo Unico per le Costruzioni - T.U.C.", che ove approvata nella versione in itinere, prevede due soli titoli edilizi quali il Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riproponendo di fatto un ritorno al testo originario del T.U.E., che prevedeva il Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività.

Nei termini suesposti è reso il richiesto parere,


Arch. Vito Rocco Panetta


Il Direttore
Cinzia Esposito